

Gli scismi in età moderna e i cambiamenti sul versante dei rapporti fra istituzione politica e sfera religiosa

- La rottura dell'unità religiosa in Europa quale fonte di mutamenti di grande spessore sul piano politico e sociale e causa delle guerre di religione, faticosamente e temporaneamente risolte attraverso alcuni principi che introducono forme di tolleranza (pace di Augusta, 1555 → *cuius regio eius et religio*: unica confessione ammessa è quella scelta dal sovrano e l'unica possibilità per chi dissente è l'esilio; pace di Westfalia, 1648 → principio esteso al calvinismo, ma con potere del sovrano di tollerare un diverso culto, se praticato in privato)
- Lo scisma anglicano: la vicenda personale di Enrico VIII e gli atti di rottura: *Act of supremacy* (1534) → il sovrano capo della Chiesa d'Inghilterra con potere disciplinare e dottrinale. La frattura non è, almeno all'inizio, motivata da questioni dottrinali
- Lo scisma luterano (1517, 95 tesi di Wittemberg). La nuova dottrina di Lutero: *sola fide, sola gratia, sola Scriptura* → la salvezza dipende solo dalla fede (non anche dalle opere, come secondo dottrina cattolica); è la sola grazia e quindi l'insondabile volontà di Dio a decidere del destino umano (predestinazione, non più libero arbitrio); l'unica fonte della Rivelazione è la Sacra Scrittura, non più mediata dal magistero ecclesiastico.

Di conseguenza: notevoli differenze sul piano sacramentale: scomparsa o svuotamento di confessione, comunione e soprattutto ordine sacro → il sacerdozio universale fa scomparire il clero come ceto sociale a sé stante, ma anche la stessa gerarchia ecclesiastica.

Espansione del protestantesimo nel nord Europa (Danimarca, 1536, poi in Norvegia, 1537; Svezia, 1530) e in svariate zone nel contesto germanico

Nel pensiero di Lutero si esalta il potere e l'autorità del principe, voluta da Dio come mezzo indiretto per governare e per conservare l'ordine secolare, indispensabile data la tendenza al peccato e al male dell'uomo (vs cattolicesimo). Non è dato resistere al potere del principe, né tantomeno ribellarsi (1525: «i contadini prendono la spada senza l'autorità divina») → sono le premesse per costituire Chiese di stato, in cui il sovrano ha la funzione di capo, con poteri di tutela, difesa, ma anche intervento diretto nelle questioni disciplinari e dottrinali

- Il diverso esito del calvinismo. Nel mondo riformato si separano fin da subito diverse correnti, la più importante delle quali è il c.d. calvinismo, la cui dottrina è elaborata da Jean Cauvin (1509-1564), ma anche da Ulrico Zwingli.
 - ➔ Creazione di città stato confessioniste e totalitarie in cui si esalta il rigore morale attraverso un capillare controllo sulla condotta dei fedeli (Ginevra, Zurigo). La comunità controlla disciplina ecclesiastica e morale pubblica. Uso di ammonizioni e scomuniche
- La risposta della Chiesa cattolica: il Concilio di Trento e la riaffermazione della dottrina cattolica, della gerarchia ecclesiastica e dell'obbedienza. Creazione di nuovi ordini religiosi e nuovo slancio missionario
 - ➔ Le immunità reclamate e difese dalla Chiesa: a) personale: privilegio di foro del clero; b) reale: immunità delle cose, cioè delle proprietà ecclesiastiche; c) locale: immunità dei luoghi sacri e connesso diritto di asilo per coloro che vi si rifugiano
- Sulla penisola, i sovrani accettano e applicano i decreti del Concilio di Trento, ma la pretesa di controllo nei confronti della Chiesa si accresce. Aumentano i casi di contrasto nel mondo cattolico: in Francia in particolare (Dichiarazione del clero gallicano, 1682); sulla penisola, si veda il caso dell'Interdetto (1606-1697) a Venezia
- Il giurisdizionalismo, fenomeno molto variegato in relazione a luoghi e tempi.
 - ➔ Le tre fasi secondo A.C. Jemolo: a) fine '500-primo '600: i principi affermano la sovranità statale e cercano di estendere gli *iura circa sacra* (vedi sotto); b) inizio '700: si sviluppa la letteratura giurisdizionalista; c) seconda metà del '700: si attuano incisive politiche giurisdizionaliste

Gli *iura circa sacra* (diritti sulla sfera religiosa)

- I. *Diritti a protezione della Chiesa e della religione* a) *ius advocatie* o *protectionis*, diritto di protezione b) *ius inspectionis*, diritto di vigilanza e controllo (di manifestazioni esteriori della Chiesa, amministrazione, rapporti con Roma) c) *ius reformati*, diritto di riformare e correggere abusi interni alla Chiesa (in particolare usato nel mondo protestante)
 - II. *Diritti a tutela della giurisdizione e delle prerogative regie* a) *ius cavendi*, diritto di adottare misure preventive quando da un atto ecclesiastico (sentenza, provvedimento, documento episcopale o pontificio) si possa prefigurare un danno agli interessi, all'autorità o alle leggi del Principe (= *placet* e *exequatur*); b) *ius nominandi*, diritto di intervenire sulla nomina di cariche ecclesiastiche; c) *ius exclusivae* o diritto di veto su nomine non gradite, connesso al precedente; d) *ius dominii eminentis*, diritto di alta proprietà dello stato sui beni della Chiesa (i beni ecclesiastici possono esser sottoposti a imposte o anche secolarizzati, in caso di necessità); e) *ius appellationis*, diritto di appello contro atti dell'autorità ecclesiastica lesivi della sfera dei singoli o dello stato (= *recursus ab abusu* o appello per abuso), in genere a un tribunale misto
- I Concordati come mezzo per risolvere le controversie tra stati e Chiesa e la loro natura di trattato internazionale
 - Creazione negli stati di appositi uffici, dicasteri o segreterie incaricati di occuparsi degli affari ecclesiastici e dei rapporti con la gerarchia cattolica